



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica, 39 – C.A.P. 00051
e-mail: protocollo@comune.allumiere.rm.it

Tel. 0766/96010 - 96200 Fax 0766/96106
pec: comuneallumiere@pec.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

ORDINANZA N. 31

Lì: 10.05.2022

Prot. n° 5534 del 10-05-2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Sindaco è l’Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela della salute e dell’igiene pubblica;

VISTA la nota prot. n. 0295543/22 del 09.05.2022 pervenuta dalla soc. Acea Ato 2 SpA con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare, con l'approssimarsi del periodo estivo, l'utilizzo della risorsa idrica erogata unicamente per scopi potabili e a fini igienico – sanitari, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 5484 del 10.05.2022;

VISTA la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

RITENUTO, pertanto, di contrastare ogni possibile utilizzo superfluo rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

CONSIDERATO CHE si rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile per far fronte alle emergenze idriche;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo d’acqua potabile per uso extra-domestico, nel periodo estivo;

VISTO l’Art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

VISTO il Dlgs 152/2006, “norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza e l’art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità per il consumo umano;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle Ordinanze Sindacali;

CONSIDERATA la richiesta di collaborazione da parte del Gestore del servizio idrico nella prevenzione delle possibili problematiche di approvvigionamento idrico che si potrebbe verificare durante la stagione estiva.

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022 a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto;

che i prelievi dell'acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentite esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitano dell'uso dell'acqua potabile;

VIETA

l'utilizzo improprio dell'acqua e specificatamente nei seguenti casi:

- per il lavaggio di cortili e piazzali;
- per il lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per l'irrigazione o simili di giardini, prati ed orti;
- per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello alimentare domestico e per l'igiene personale;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini del Comune di Allumiere;

che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;

che copia della presente venga trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale e ai competenti Uffici della soc. Acea Ato 2 SpA per prendere visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, nel sito web Istituzionale (art. 32 - L. 69/2009), ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge;



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica, 39 – C.A.P. 00051
e-mail: protocollo@comune.allumiere.rm.it

Tel. 0766/96010 - 96200 Fax 0766/96106
pec: comuneallumiere@pec.it

AVVERTE

alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p..

Si incarica la Società Acea Ato2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

Con la presente ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Pasquini Antonio)